



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 222-1//2025 R. Proc. Un.

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione prima civile, composto dai Magistrati:

dott. Marco Campagnolo	Presidente
dott. Silvia Bianchi	Giudice relatore
dott. Carlo Azzolini	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società ACQUOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE, con sede in VIA INDUSTRIA 47 CAMPONOGARA (VE);

presa visione dei documenti allegati;

verificata la regolarità della notifica;

ritenuta la propria competenza in base all'art. 27 CCII;

rilevato che la debitrice è imprenditore commerciale secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII;

rilevato che la medesima non è comparsa all'udienza nella persona del legale rappresentante e non ha provato il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII, sì che deve escludersi che ricorrano i requisiti soggettivi per poter evitare la liquidazione giudiziale;

osservato, peraltro, che l'ultimo bilancio depositato risale al 2022 (cfr. visura della Camera di Commercio in atti);

rilevato che l'ammontare dei debiti della resistente, scaduti e non pagati, è superiore ad € 30.000,00 (art. 49, comma 5, CCII), tenuto conto del debito, portato da titolo giudiziale, nei confronti della istante e dei debiti risultanti dalle informative di INPS e Agenzia delle Entrate;

constatato che la società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza, non disponendo di un patrimonio liquidabile sufficiente rispetto alle esposizioni debitorie;

rilevato che un tanto è desumibile dall'esito negativo del pignoramento eseguito dall'istante (docc. 2 e 3) e anche dal mancato regolare deposito dei bilanci;

ribadito che la resistente non ha ritenuto di costituirsi in giudizio e di prendere posizione rispetto alle domande formulate nei suoi confronti;

ritenuto che perciò ricorre la fattispecie prevista dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,

dichiara



L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ACQUOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE, con sede in VIA INDUSTRIA 47 CAMPONOGARA (VE);

nomina

la dott.ssa Silvia Bianchi quale Giudice Delegato per la procedura;

nomina

la dott.ssa Alessandra Agnoletto quale Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce

il giorno 25/02/2026 ad ore 11:45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;



segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Venezia, 28/11/2025

Il Presidente

